



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Sedicesima Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 2 marzo 2021, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente,
dott. Aldo Ruggiero Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35197 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6 giugno 2019 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Silvio **Maurizio** **Andrea** elettivamente domiciliati in Roma, piazzale delle Medaglie d'Oro, n. 7, presso lo studio dell'avv.

che li rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,

attori;

e

Giovanni rappresentato e difeso presso dall'avv. che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

Marco rappresentato e difeso presso dall'avv. che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;



Oggetto: altri contratti atipici

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 6 giugno 2019.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri Silvio Maurizio Andrea convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i Sig.ri Giovanni e Marco al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare, riconoscere e dichiarare risolto il contratto di compravendita del 8.04.2016 "cessione di quota di società a responsabilità limitata" a rogito del notaio dott.ssa Repertorio 157241 - Raccolta 16002 registrato presso il Registro delle Imprese in data 21.04.2016 n. 11662 serie 1T per violazione della clausola di prelazione statutaria; per l'effetto, dichiarare nulla e/o priva di efficacia la cessione delle quote avvenuta in violazione dei limiti statutari, ex art. 7 della s.r.l., richiamata in atti e la sua relativa trascrizione nel Registro delle Imprese; accertare e dichiarare il diritto dei soci odierni attori ad acquistare in prelazione, ex art. 7 dello Statuto societario s.r.l., le quote vendute dal Sig. Giovanni nell'ammontare del 12,5% del capitale sociale; condannare, quindi, i Sig.ri Giovanni e Marco in solido tra loro, alla restituzione delle quote societarie oggetto del presente giudizio e pari al 12,5 % del capitale sociale della società S.r.l. nonché al loro trasferimento in capo agli odierni attori secondo le quote indicate in atti; accertare e dichiarare che gli odierni attori suddivideranno l'acquisto delle quote "in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta" (art. 7 Statuto) e pertanto il Sig. Maurizio acquisterà il 4,5 % delle quote vendute dal Sig. Giovanni al fratello Marco il Sig. Silvio il 4% ed il Sig. Andrea acquisteranno il rimanente 4%; previa sospensione dell'obbligazione assunta dagli odierni attori sino all'esito del giudizio, disporre il pagamento mensile, come indicato nell'atto oggi impugnato, che sarà così ripartito: il Sig. Maurizio corrisponderà le prime 10 (dieci) rate da € 500,00 cadauna a decorrere dal 5 del 12° mese successivo alla pubblicazione della sentenza (tot. € 5.000,00); il Sig. Silvio si impegna a corrispondere le ulteriori 7 (sette) rate da € 500,00 cadauna (tot. € 3.500,00); il Sig. Andrea si impegna a versare le ulteriori 7 (sette) rate da € 500,00 cadauna (tot. € 3.500,00), ed i Sig.ri Silvio e Andrea in solido si impegnano a versare l'ultima rata di € 500,00 con l'ultima scadenza (tot. € 5.000,00 + € 3.500,00 + € 3.500,00 + € 500,00 = € 12.500,00);



condannare i Sig.ri Giovanni e Marco al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori nella somma che verrà ritenuta di giustizia e che verrà provata in corso di causa, od anche in via equitativa, ed in ogni caso alla cancellazione del nominativo del Sig. Marco dal Registro delle Imprese con onere dei convenuti; condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore».

A fondamento della svolta domanda, gli attori rappresentavano che: i Sig.ri Silvio Maurizio Andrea sono soci della società s.r.l. detenendo il Sig. Silvio (legale rappresentante della società) il 12,5% delle quote societarie, il Sig. Maurizio il 25% e il Sig. Andrea il 12,5%; con atto a rogito del notaio dott.ssa Schioppa, repertorio 157241 registrazione 11662 del 21.04.2016, il Sig. Giovanni cedeva le quote della di sua proprietà, pari al 12,5% del capitale sociale, al fratello Marco il corrispettivo pattuito per tale cessione veniva determinato in € 12.500,00 ai sensi dell'art. 2 dell'atto di cessione; all'art. 3 del medesimo atto veniva dichiarato che "non sono stati eseguiti dal cedente né versamenti né finanziamenti alla società" e che "il cedente medesimo non ha prestato garanzie personali per i debiti sociali"; contrariamente a quanto asserito dalle parti contraenti, il cedente risulta titolare di posizioni di garanzia personale per i debiti sociali nei confronti delle quali l'atto di cessione non ha efficacia liberatoria per il cedente; peraltro, nonostante l'art. 7 dello statuto sociale della s.r.l. preveda l'esercizio del diritto di prelazione a favore degli altri soci in caso di trasferimento di quote societarie, i convenuti non consentivano agli attori l'effettivo esercizio del diritto non essendo pervenuta alcuna comunicazione di tal riguardo all'organo amministrativo della società.

Sulla scorta di tali premesse, i Sig.ri Silvio Maurizio e Andrea concludevano come sopra riportato.

Si costituivano, con separate comparse contenenti, però, le medesime istanze, i Sig.ri Giovanni e Marco i quali concludevano: «in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda in assenza del tentativo di mediazione obbligatoria; nel merito subordinare l'accoglimento della domanda avversaria all'effettivo pagamento del prezzo di compravendita delle quote indicato in atto e all'assunzione dell'obbligo di manleva e garanzia nei confronti del Signor Giovanni per tutte le fideiussioni dallo stesso prestate in favore di Srl, così come descritto nel corpo del presente atto; - in ogni caso respingere la domanda di danno, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese legali come per legge».



Successivamente, all'udienza del 6 giugno 2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. Delimitazione del *thema decidendum*. La clausola di prelazione contenuta nello statuto sociale della s.r.l.

I Sig.ri Silvio Maurizio Andrea quali soci della società s.r.l., hanno instaurato il presente giudizio deducendo che, con atto dell'8 aprile 2016 (a rogito del notaio dott.ssa Schioppa, rep. 157241, registrato in data 21 aprile 2016), il Sig. Giovanni aveva ceduto la propria partecipazione alla società, pari al 12,5% del capitale sociale, al fratello, Sig. Marco verso un corrispettivo determinato in € 12.500,00 e che tale compravendita aveva violato la clausola di prelazione contenuta nell'art. 7 dello statuto sociale della s.r.l. che obbligava il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione a darne comunicazione all'organo amministrativo con indicazione delle condizioni della cessione e, quindi, l'organo amministrativo a comunicare la medesima offerta agli altri soci ai quali era riconosciuto l'esercizio della prelazione.

Sotto altro profilo, gli attori hanno dedotto che, all'art. 3 del medesimo atto, le parti di esso avevano dichiarato che «non sono stati eseguiti dal cedente né versamenti né finanziamenti alla società» e che «il cedente medesimo non ha prestato garanzie personali per i debiti sociali». Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalle parti contraenti, il cedente risulta titolare di posizioni di garanzia personale per i debiti sociali nei confronti delle quali l'atto di cessione non ha efficacia liberatoria per il cedente.

Sulla scorta di tali considerazioni, i Sig.ri Silvio Maurizio Andrea hanno chiesto al Tribunale: 1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita delle quote sociali dell'8 aprile 2016 con il quale il Sig. Giovanni cedeva la propria partecipazione nella s.r.l. al fratello, Sig. Marco per violazione della clausola di prelazione di cui all'art. 7 dello statuto della società; 2) per l'effetto, dichiarare nulla e/o priva di efficacia la cessione delle quote ora richiamata e la sua relativa trascrizione nel Registro delle Imprese; 3) accertare e dichiarare il diritto dei soci odierni attori ad acquistare in prelazione, ex art. 7 dello Statuto societario s.r.l., le quote vendute dal Sig. Giovanni



4) condannare, quindi, i Sig.ri Giovanni e Marco in solido tra loro, alla restituzione delle quote societarie oggetto del presente giudizio e pari al 12,5 % del capitale sociale della società S.r.l. nonché al loro trasferimento in capo agli odierni attori secondo le quote indicate in atti; 5) accertare e dichiarare che gli odierni attori suddivideranno l'acquisto delle quote "in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta" (art. 7 Statuto); 6) condannare i Sig.ri Giovanni e Marco al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori nella somma che verrà ritenuta di giustizia e che verrà provata in corso di causa, od anche in via equitativa, ed in ogni caso alla cancellazione del nominativo del Sig. Marco dal Registro delle Imprese con onere dei convenuti.

Appare utile riportare, in via preliminare, il testo della clausola di prelazione contenuta nell'art. 7 dello statuto societario della s.r.l. (rubricata come «trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi: clausole di prelazione»). In essa, si legge testualmente che: «I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono soggetti alla seguente disciplina. Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti. nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo. nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. Pertanto, il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: a) ogni



socio interessato all'acquisto deve far pervenire all' organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell' organo amministrativo; b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. da tal momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea, all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella predetta proposta di alienazione. la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente».

2. L'efficacia «reale» della clausola di prelazione contenuta in uno statuto di società di capitali.

Come è noto, la clausola di prelazione impone al socio, che intenda cedere la propria partecipazione, di offrirla preventivamente, a parità di condizioni, agli altri soci con preferenza rispetto ai terzi. Con la prelazione, dunque, il beneficiario ha il potere di impedire l'ingresso in società dell'aspirante azionista mediante l'acquisto diretto della partecipazione. La clausola di prelazione assume, così, la valenza di una regola di organizzazione della società, stabilendo che il trasferimento della partecipazione sociale abbia effetto nei confronti della stessa solo in seguito ad una precisa «procedura» prevista nello statuto e voluta dai soci. È stato, così, correttamente affermato che l'inserimento in uno statuto di una clausola



di prelazione assume, oltre alla funzione di regolare le posizioni soggettive di soci o di terzi, una rilevanza organizzativa, incidendo sul rapporto tra l'elemento capitalistico e quello personale della società, nel senso di accrescere il peso del secondo elemento rispetto al primo nella misura che i soci ritengano di volta in volta più adatta alle esigenze dell'ente. Trattandosi quindi di regola organizzativa della società, e quindi regola di un gruppo organizzato alla quale deve sottostare chiunque voglia entrare a far parte del gruppo stesso, gli effetti della clausola statutaria di prelazione sono opponibili anche al terzo acquirente.

Ciò posto, secondo la più recente giurisprudenza, il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni sociali, poiché è preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente (Cass., 23 luglio 2012, n. 12797). Si è affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione - stante «l'efficacia reale» del patto inserito nello statuto sociale - della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificatamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24559; Cass., 22 giugno 2016, n. 12956; Cass., 23 luglio 2012, n. 12797). In altre parole, l'efficacia reale comporta di per sé l'opponibilità *erga omnes* della clausola ma nel solo senso della inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento eseguito in violazione della clausola: in questa prospettiva, la società potendo rifiutare di riconoscere quale socio l'acquirente della partecipazione il cui acquisto si sia verificato in violazione della clausola di prelazione (cfr. in tal senso, ad esempio, Trib. Milano 17 ottobre 1996; Trib. Milano, 26 febbraio 2015). Al contrario, l'efficacia reale non implica la configurabilità di un diritto del socio pretermesso di «riscattare» la partecipazione oggetto della cessione non preceduta da adeguata *denuntiatio* (così, Trib. Milano 17 dicembre 2012; Trib. Milano, 10 maggio 2013).

Peraltro, la medesima giurisprudenza ha anche precisato che il patto di



prelazione vincola il socio nei confronti degli altri soci nonché, se recepito nello statuto, anche nei confronti della società, ma non comporta la nullità del negozio traslativo nel rapporto tra socio cedente e terzo cessionario (Cass., 8 aprile 2015, n. 7003).

In definitiva, la violazione della clausola di prelazione non importa la dichiarazione di nullità o di inefficacia assoluta dell'atto - come, invece, predicato da una non recente giurisprudenza secondo la quale la cessione eseguita in violazione del patto di prelazione sarebbe nulla (in questo senso, cfr., Trib. Milano, 27 febbraio 1989) o comunque inefficace anche tra le stesse parti - in quanto tali sanzioni risulterebbero eccessive rispetto agli interessi che le clausole violate mirano a realizzare: l'atto è solo relativamente inefficace, nel senso che l'inefficacia potrà essere fatta valere solo dalla società tramite l'organo amministrativo (o nei confronti di essa), quale soggetto portatore dell'interesse sotteso alla clausola stessa. La realtà della clausola non può mai condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né può portare alla declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta; ma può condurre unicamente ad una pronuncia d'inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24559; Cass., 3 giugno 2014, n. 12370; Trib. Napoli, 3 dicembre 2013; Giud. Registro Roma, 17 luglio 2017).

3. La domanda di risoluzione contrattuale e di inefficacia della compravendita della quota sociale.

Sulla scorta dei principi di diritto ora sommariamente esposti, è possibile pervenire all'esame delle singole domande proposte dai Sig.ri Silvio
Maurizio Andrea

Ebbene, dovendosi escludere, già a priori, che la violazione della clausola di prelazione importi la dichiarazione di nullità o di inefficacia assoluta dell'atto ovvero ancora un inadempimento di una parte del contratto, appare giocoforza escludere la legittimazione dei soci pretermessi, oggi attori, a richiedere la risoluzione del contratto dell'8 aprile 2016 con il quale il Sig. Giovanni cedeva la propria partecipazione nella s.r.l. al Sig. Marco In casi come quello che occupa, infatti, la domanda di risoluzione del contratto è riservata soltanto all'acquirente che, in ragione della inefficacia del trasferimento a lui opposta dalla società, non sia stato posto nelle condizioni di esercitare i diritti sociali connessi alla partecipazione sociale compravenduta.



Per contro, vanno rigettate le domande volte all'accertamento del diritto dei soci odierni attori ad acquistare, in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta, in prelazione la quota compravenduta. Infatti, come già sopra evidenziato, la «realità» del patto di prelazione non implica che il socio pretermesso possa esercitare un «riscatto» della quota.

Deve essere, ancora, dichiarata estinta la domanda, proposta dai Sig.ri Silvio Maurizio Andrea volta alla dichiarazione di inefficacia della compravendita della quota della s.r.l. intervenuta tra gli odierni convenuti.

Invero, tale domanda doveva essere necessariamente formulata nel contraddittorio con la società s.r.l. la quale, in forza di una eventuale pronuncia di accoglimento da parte del tribunale, sarebbe tenuta ad un determinato comportamento consistente nel non considerare legittimato l'acquirente della partecipazione sociale, Sig. Marco all'esercizio dei diritti sociali.

La difesa degli attori richiama l'orientamento giurisprudenziale - pienamente condivisibile - secondo il quale nel caso di contratto avente ad oggetto la cessione delle quote (o delle azioni) di una società, la società non è parte del contratto e quindi non è litisconsorte nel giudizio introdotto per l'adempimento o per la risoluzione del contratto stesso, dovendosi invero ritenere parti necessarie solo le parti (cedente e cessionario) del negozio traslativo. In tali domande, infatti, il litisconsorzio è necessario nei confronti di tutti i soggetti parte dell'atto impugnato, mentre alla società, delle cui quote si controverteva, può riconoscersi al più la facoltà di proporre intervento adesivo.

Ad avviso del Collegio, tali richiami, peraltro, come detto, del tutto condivisibili, non risultano pertinenti nel caso di specie. Infatti, proprio per la struttura e la natura della clausola di prelazione statutaria, il socio pretermesso non può ottenere una pronuncia di risoluzione o di nullità dell'atto di compravendita della partecipazione sociale (né, come visto, ottenere il riscatto di quest'ultima), ma soltanto una pronuncia di accertamento della inefficacia dell'atto medesimo nei confronti della società. Quest'ultima, infatti, è tenuta a non considerare socio il soggetto che abbia acquistato la quota sociale sulla base di un atto posto in essere in violazione della clausola di prelazione. Conseguentemente, in questo caso, non viene in rilievo una pronuncia che abbia ad oggetto la validità dell'atto di compravendita della partecipazione sociale (domanda che, come si è già detto, va rigettata), ma una pronuncia dichiarativa di inefficacia che richiede, di



necessità, la partecipazione al processo dell'ente cui essa effettivamente si rivolge.

Proprio per tale ragione, con ordinanza del 30 settembre 2019, il Collegio aveva ordinato a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti della società mediante notificazione degli atti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. (da computarsi rispetto all'udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 18 febbraio 2020).

Conseguentemente, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio andava eseguita entro la data del 20 novembre 2019: tale termine non è stato, tuttavia, rispettato poiché le parti attrici hanno tentato la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio con oltre un mese di ritardo, solo in data 27 dicembre 2020.

Secondo la difesa degli attori, tale ritardo sarebbe dipeso dalla circostanza che, nel novembre 2019, l'indirizzo di posta elettronica della società non sarebbe stato attivo. Tuttavia, tale deduzione appare irrilevante in questa sede, in quanto la parte avrebbe potuto procedere con le notifiche ordinarie e, comunque, avrebbe potuto e dovuto richiedere al giudice la proroga del termine per procedere alla notificazione.

Ciò posto, non essendo stato adempiuto l'ordine di integrazione, il processo, con riferimento alla domanda in esame, deve essere dichiarato estinto.

4. Segue. La domanda di risarcimento del danno.

I Sig.ri Silvio Maurizio e Andrea hanno poi chiesto al Tribunale di condannare i conventi al risarcimento del danno subito per effetto della violazione della clausola di prelazione.

Anche tale domanda deve essere rigettata.

Secondo parte attrice, «l'inosservanza della clausola di prelazione produce la nullità dei contratti stipulati in violazione di essa ed il diritto dei soci ad ottenere il risarcimento del danno subito (...). L'interesse volto all'acquisto delle quote societarie del Sig. Giovanni da parte degli altri soci legittima gli stessi a richiedere il risarcimento del danno che deve essere riconosciuto *in re ipsa*. Infatti, onde fugare ogni dubbio, il giudizio che ci occupa non tratta la mera contestazione di "un interesse del socio nel mero rispetto del procedimento di cessione" ma riguarda la volontà degli altri soci di acquistare le quote societarie cedute dal Sig. Giovanni in gran segreto al Fratello Marco a condizioni economiche vantaggiosissime (pagamento dilazionato a lungo termine ed estromissione dell'assunzione delle fidejussioni bancarie!) (...). Sul risarcimento del danno dovuto dai convenuti agli odierni attori, il Giudice adito non potrà non ritenere condivisibile quanto radicatosi



in materia nei Tribunali italiani secondo cui: "La clausola di prelazione contenuta nel contratto sociale ha efficacia reale ed è opponibile ai terzi, per la particolare natura di regola statutaria e per il regime di pubblicità cui essa è sottoposta. Alla violazione della prelazione conseguono effetti differenti a seconda dell'interesse preso in considerazione e tutelato [...] guardando al contenuto meramente obbligatorio della clausola, i soci dovranno ritenersi interessati non tanto alla sola declaratoria di inefficacia (giacché siffatta posizione soggettiva, legata al funzionamento ed all'organizzazione della società, risulta satisfattivamente assorbita nelle competenze di quest'ultima) quanto alle conseguenze di natura risarcitoria di norma legate alla violazione di un patto avente, in parte qua, mera efficacia obbligatoria"».

Ebbene, se è certamente vero che, in astratto, dalla violazione della clausola di prelazione può derivare un danno per il socio pretermesso, non può condividersi l'assunto secondo il quale tale danno debba essere riconosciuto *in re ipsa*. Al contrario, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare, ad es., di non avere potuto percepire degli utili che la società ha, al contrario, distribuito all'acquirente della quota.

In assenza di tali allegazioni e di prove non è possibile riconoscere agli attori alcun risarcimento del danno.

5. Conclusioni.

Alla luce delle motivazioni sopra espresse tutte le domande proposte dai Sig.ri Silvio Maurizio Andrea non possono trovare accoglimento.

Gli attori, rimasti soccombenti, devono essere condannati, in solido tra loro, alla refusione, in favore di ciascuno dei convenuti, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *rigetta tutte le domande proposte dai Sig.ri Silvio Maurizio Andrea*
- II) *condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese legali del presente giudizio che*



liquida, per ciascuno di essi, in complessivi €. 6.000,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 2 marzo 2021.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)

